

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 02613/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2613 del 2018, proposto da

Davide La Grotta, Francesco Lioni, Vito Loreto, Alessandro Oriani, Lorenzo Santese, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio De Angelis, Carlo Viola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio De Angelis in Terni, via della Caserma, 5;

*contro*

Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

*per la riforma*

dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione I, n. 645/2018,

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado; Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2018 il consigliere Giuseppe Castiglia;

Udito per l'appellante l'avvocato Muscatiello su delega degli avvocati De Angelis e Viola;

Ritenuto che:

le censure poste a sostegno del gravame - attesa la particolarità della procedura concorsuale in esame - necessitano dell'approfondimento proprio della fase di merito al fine di addivenire a un chiarimento definitivo sulla portata applicativa dell'articolo 12, comma 1, del bando di concorso e sulla clausola di c.d. doppio sbarramento nelle modalità ivi contemplate;

nel frattempo, al danno grave ed irreparabile lamentato dagli appellanti può porsi rimedio disponendone l'ammissione con riserva alle ulteriori prove di concorso, nei limiti della partecipazione alle prove medesime, se necessario anche mediante la predisposizione di sessioni straordinarie (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. IV, n. 1540/2018);

in ragione della complessità e parziale novità delle questioni trattate, le spese della presente fase cautelare possono essere compensate fra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 2613/2018) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado nei sensi esposti in motivazione.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al T.A.R. per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Compensa fra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Troiano, Presidente

Oberdan Forlenza, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore

Luca Lamberti, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Giuseppe Castiglia**

**IL PRESIDENTE**

**Paolo Troiano**

**IL SEGRETARIO**